

Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)

Modifica del 12 dicembre 2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale del 23 giugno 2014¹;
visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 2014²,
decreta:

I

La legge del 17 dicembre 2004³ sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. d

² Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

- d. le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993:
 - 1. che hanno sede in Svizzera,
 - 2. che sono strettamente legate a un'associazione o federazione il cui scopo principale non è l'attività assicurativa,
 - 3. che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi,
 - 4. la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero,
 - 5. che assicurano soltanto membri dell'associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e
 - 6. i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi.

¹ FF **2014** 5375

² FF **2014** 5397

³ RS **961.01**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 12 dicembre 2014

Consiglio degli Stati, 12 dicembre 2014

Il presidente: Stéphane Rossini

Il presidente: Claude Hêche

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 23 dicembre 2014⁴

Termine di referendum: 2 aprile 2015